

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

- 8 APR 2009

P. 3828 / S. 01.04.04 / 4

AGLI ORGANISMI DI SPETTACOLO
DAL VIVO

A TUTTI I DIRIGENTI

S E D E

OGGETTO: Circolare applicativa sull'erogazione delle anticipazioni 2009 a favore dello Spettacolo dal Vivo

Com'è noto, l'art. 6 del decreto legge n. 314/2004 e le specifiche disposizioni poste dai DD.MM. 8.11.2007, 9.11.2007, 12.11.2007 e 20.11.2007 hanno previsto che annualmente possono essere disposte "anticipazioni" – pari al 50% della sovvenzione assegnata nel precedente esercizio – a soggetti operanti nello Spettacolo dal Vivo che presentino i necessari requisiti ed abbiano ottemperato a determinati adempimenti.

Inoltre i citati Decreti Ministeriali, sempre in relazione alle anticipazioni, prevedono che: "... il Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo può disporre la liquidazione, in ragione del 50% del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività: Con provvedimento del Direttore Generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma".

Tali ultime disposizioni sono state poste a tutela dell'Amministrazione, soprattutto in un anno, quale il 2009, in cui – per generali esigenze correlate al contenimento delle spesa pubblica e nel rispetto delle norme stabilite in seno all'Unione Europea – la Legge Finanziaria ha notevolmente ridotto gli stanziamenti del F.U.S..

Quindi il fatto di regolamentare – in via generale ed in modo uniforme per tutti i settori dello Spettacolo dal Vivo – l'erogazione delle anticipazioni si pone come forma di garanzia per l'Amministrazione, con particolare riferimento a quelle attività nelle quali le competenti Commissioni Consultive, soprattutto nell'ultimo biennio, hanno individuato sensibili e chiari segnali di un declino artistico e/o organizzativo.

E' appena il caso di sottolineare, infatti, che l'anticipazione costituisce un beneficio che precede qualsiasi pronuncia sulle attività 2009 da parte delle Commissioni Tecniche e che, d'altra parte, impegna notevolmente l'Amministrazione sotto il profilo finanziario.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Ciò premesso si stabiliscono, qui di seguito, i criteri generali di applicazione delle norme sulle anticipazioni e le disposizioni di garanzia per l'anno in corso:

- CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA :

Gli Organismi ai quali questa Direzione Generale è autorizzata a liquidare l'anticipazione, si individuano in quelli che:

- a) abbiano presentato regolare istanza di contributo per l'esercizio in corso;
- b) siano stati destinatari di contributi negli ultimi tre anni;
- c) abbiano regolarmente documentato l'attività dell'ultimo triennio.

Per quanto riguarda il punto a) deve intendersi regolare l'istanza 2009 che, oltrechè trasmessa nei termini, sia stata inviata in ottemperanza alle norme sulla presentazione delle istanze di sovvenzione introdotte all'art. 4 dei DD.MM. di settore sopra citati.

Per quanto riguarda il punto b) si stabilisce:

- che i soggetti destinatari dell'anticipazione devono avere ottenuto sovvenzioni annuali in tutti e tre gli anni del triennio 2006-2008. L'eventuale rinuncia ad anche una di dette sovvenzioni fa venir meno la possibilità di ottenere l'anticipazione;

- che possono essere considerati destinatari dell'anticipazione anche Organismi che rientrino nel criterio sub b) avendo ottenuto sovvenzioni per settori diversi di attività (es.: fino al 2006 per la promozione e successivamente per l'organizzazione di festival o altro);

Pur essenziali, successivamente, ai fini dell'esame dei progetti da parte delle Commissioni Consultive, possono invece ritenersi ininfluenti, ai soli fini dell'erogazione dell'anticipazione, altri atti che, in base a norme generali, non possono essere stati prodotti in sede di domanda (per esempio: per gli Enti Pubblici, la delibera di assunzione della spesa, qualora siano intervenuti provvedimenti governativi di proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2009, rispetto alla data del 28 febbraio).

Per quanto riguarda il punto c) è indispensabile che i bilanci consuntivi del 2006, 2007 e 2008 siano pervenuti mediante la completa compilazione, anche in questo caso, delle apposite modulistiche.

Si precisa, inoltre, che sui bilanci consuntivi 2008 sprovvisti di liberatoria Enpals verrà effettuato, prima del pagamento dell'anticipazione, il controllo per tutti gli istanti delle dichiarazioni attestanti il suddetto pagamento mediante richiesta diretta di questo Ministero all'Enpals.

Le domande dovranno comunque essere inviate in carta semplice entro il **12 maggio 2009**.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Con specifico riferimento ai concorsi musicali che si svolgono con cadenza biennale, la regolarità dei consuntivi deve riferirsi, ovviamente, non all'ultimo triennio, ma agli ultimi tre anni nei quali è stata assegnata la sovvenzione.

- DISPOSIZIONI DI GARANZIA PER L'ANNO 2009:

Per tutti i settori dello Spettacolo dal Vivo (ATTIVITA' di PROSA, ATTIVITA' MUSICALI, ATTIVITA' di DANZA, CIRCHI ed ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE) si dispone che possono essere accolte istanze di anticipazione presentate da Soggetti che, nel corso del 2008, abbiano ottenuto una sovvenzione in misura uguale o superiore ad € 30.000,00 (trentamila/00).

Si dispone infine che, qualsiasi sia stata l'entità della sovvenzione del 2008, debbano rimanere esclusi dal beneficio dell'anticipazione quei Soggetti la cui attività, nel 2008, sia stata destinataria di una sovvenzione ridotta in misura pari o superiore al 50% rispetto a quella assegnata nel 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Nastasi)

LETTERE *al* DIRETTORE



Caro Direttore,

sono una pianista di L'Aquila, laureata presso il Conservatorio di Musica "A. Casella" del capoluogo abruzzese (col quale spesso ancora collaboro) e sono da quasi sei mesi sfollata in un albergo a Montesilvano (vicino Pescara). Le scrivo per comunicare il mio disappunto e il mio disagio sulla situazione che sto vivendo insieme alla mia famiglia. I miei familiari ed io vivevamo in Via Milonia, una zona periferica di L'Aquila altamente colpita dal sisma e la mia casa di cat. E sarà molto probabilmente una di quelle da abbattere, perché costruita sulla faglia e nel disprezzo totale delle regole di sicurezza prescritte dalla legge. Non solo i miei genitori hanno visto ridotti in frantumi quarant'anni di sacrifici, ma ora accade anche che, pur essendo il mio nucleo familiare composto da cinque persone (fra le quali, mio fratello lavora a L'Aquila, io sto per immatricolarmi alla facoltà di lingue e mia nonna di 99 anni), non abbiamo diritto ad avere le C.A.S.E. Alla richiesta di una spiegazione ci è stato risposto che noi come prima opzione, sulla domanda, abbiamo messo: 'case della protezione civile' Le spiego. A Giugno o luglio la protezione civile ci fece riempire dei moduli per un censimento, nei quali tra le altre informazioni era richiesto di scegliere in ordine fra tre tipi di soluzioni residenziali (precisando per altro che era una semplice informazione statistica, quindi che chi aveva case di cat. E con un nucleo familiare alto e con persone che risultassero lavoratori o studenti a L'Aquila avrebbero comunque avuto il diritto sugli altri di rientrare fra i primi nella lista delle C.A.S.E.). Le tre scelte erano: -residenze con pagamento effettuato direttamente dalla protezione civile (case già esistenti di cat. A per le quali era previsto un affitto pagato direttamente dalla Protezione civile); -sistemazione autonoma (case già esistenti di cat. A per le quali era previsto un affitto anticipato da noi e in seguito rimborsato dalla Protezione civile) e le C.A.S.E. di Bertolaso. Noi abbiamo scelto nel seguente ordine: